

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA)

Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-04-2014, n. 8327

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -

Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna - Consigliere -

Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Siracusa 16, presso l'avv. Nardi Massimo, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale del Lazio (Roma), Sez. 25, n. 157/25/07 del 19 novembre 2007, depositata l'8 gennaio 2007, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 marzo 2014 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l'avv. Paola Zerman, per l'Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La controversia concerne la vendita da parte di imprenditori agricoli, che li avevano ricevuti per donazione, di terreni edificabili alla società ██████████ con atto assoggettato ad IVA, con successiva liquidazione da parte dell'Ufficio di imposta suppletiva di registro per difetto delle condizioni di applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello. La Commissione Tributaria Centrale, adita in via di ricorso dall'Ufficio, invece, dichiarava fuori dal campo di applicazione IVA la vendita in questione per intervenuta perdita della qualità di bene strumentale dell'impresa in capo al bene immobile ceduto da parte degli imprenditori agricoli.

Avverso tale sentenza, la società acquirente propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l'amministrazione con controricorso.

Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso la società ricorrente contesta, da un lato, una extrapetizione per aver la sentenza impugnata escluso l'atto traslativo dal campo di applicazione IVA per difetto del requisito oggettivo e non per difetto del requisito soggettivo, il quale solo avrebbe costituito giustificazione della pretesa tributaria; dall'altro, l'erroneità tout court dell'esclusione dal capo IVA dell'atto in questione, trattandosi, invece, di atto compiuto nell'esercizio dell'impresa.

Risulta assorbente il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la decisione impugnata, sotto il profilo della violazione di legge, per aver il giudice di merito escluso che potesse considerarsi "bene strumentale" relativo all'impresa un terreno che avesse assunto il carattere di suolo destinato all'edificazione e avesse, quindi, acquisito destinazione diversa da quella che aveva allorché era stato impiegato nell'attività d'impresa. Il motivo non è fondato.

Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che la cessione da parte di un imprenditore agricolo di un terreno, divenuto edificabile, non rientra - avendo detto terreno perduto la qualità di bene strumentale, cioè di bene relativo all'impresa - tra le operazioni imponibili di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 1 e pertanto non va assoggettata ad IVA, ma all'imposta (proporzionale) di registro (Cass. n. 5366 del 1999; v. nello stesso senso Cass. n. 27576 del 2008). Le conclusioni adottate da questa Corte risultano ulteriormente confortate dalla posizione espressa dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 15 settembre 2011, in cause C-180/10 e C-181/10, Jaroslaw Slaby e Emilian Kuc, sull'interpretazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, nonché degli artt. 9, n. 1, 16 e 295, n. 1, punto 3, della direttiva IVA. Pertanto, il ricorso deve esser rigettato. La formazione dell'indicato principio in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2014